Conto Corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA **DEL REGNO D'ITALIA**

Anno 68° — **Roma - Sabato, 18 giugno 1927 - Anno V** — **Numero 140**

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

SOMMARIO

Numero di pubblicazione

LEGGI E DECRETI

LEGGI E DECRETI

Numero di pubblicazione 1198.

LEGGE 2 giugno 1927, n. 906.

Conversione in legge del R. decreto-legge 14 maggio 1926, n. 887, relativo al contributo dello Stato per i mutui di disoccupazione concessi agli enti locali delle provincie di Belluno e di Udine ed ai Comuni lungo il Piave delle provincie di Treviso, Venezia e Vicenza.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto-legge 14 maggio 1926, n. 887, relativo al contributo dello Stato per i mutui di disoccupazione concessi agli enti locali delle provincie di Belluno e di Udine ed ai Comuni lungo il Piave delle provincie di Treviso, Venezia e Vicenza.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 2 giugno 1927 - Anno V.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli:* ROCCO.

Numero di pubblicazione 1199.

LEGGE 22 maggio 1927, n. 907.

Conversione in legge del R. decreto 9 maggio 1926, n. 852, che autorizza la spesa necessaria per assicurare la viabilità intorno al Santuario della Verna e ad alcuni altri Santuari dell'Italia centrale e varia il tracciato della strada provinciale n. 10 Tebro-Casentinese.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto 9 maggio 1926, n. 852, che autorizza la spesa necessaria per assicurare la viabilità intorno al Santuario della Verna e ad alcuni altri Santuari dell'Italia centrale e varia il tracciato della strada provinciale n. 10 Tebro-Casentinese.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addì 22 maggio 1927 - Anno V.

VITTORIO EMANUELE.

GIURIATI — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli:* ROCCO.

Numero di pubblicazione 1200.

LEGGE 22 maggio 1927, n. 908.

Conversione in legge del R. decreto 15 luglio 1926, n. 1289, recante modificazioni alla convenzione con la Società concessionaria dell'autostrada Milano-Bergamo.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto 15 luglio 1926, n. 1289, recante modificazioni alla convenzione 29 luglio 1925 per la concessione della costruzione e dell'esercizio dell'autostrada Milano-Bergamo.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addì 22 maggio 1927 - Anno V.

VITTORIO EMANUELE.

GIURIATI — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Numero di pubblicazione 1201.

LEGGE 22 maggio 1927, n. 909.

Conversione in legge del R. decreto-legge 30 settembre 1926, n. 1915, che assegna un fondo speciale per la costruzione di case popolari ed economiche nella città di Fiume.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto-legge 30 settembre 1926, n. 1915, che reca disposizioni per l'assegnazione di un fondo speciale per la costruzione di case popolari ed economiche nella città di Fiume.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addì 22 maggio 1927 - Anno V.

VITTORIO EMANUELE.

GIURIATI — VOLPI — BELLUZZO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Numero di pubblicazione 1202.

LEGGE 2 giugno 1927, n. 910.

Conversione in legge del R. decreto 9 maggio 1926, n. 877, recante disposizioni sulle cooperative edilizie.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

Il R. decreto 9 maggio 1926, n. 877, recante disposizioni sulle cooperative edilizie, è convertito in legge.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 2 giugno 1927 - Anno V

VITTORIO EMANUELE.

GIURIATI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Numero di pubblicazione 1203.

LEGGE 2 giugno 1927, n. 911.

Conversione in legge del R. decreto-legge 14 marzo 1926, n. 1220, portante modificazioni alle circoscrizioni dei comuni di Premilcuore, Santa Sofia, Rocca San Casciano, Galeata e Civitella di Romagna.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto-legge 14 marzo 1926, n. 1220, portante modificazioni alle circoscrizioni dei comuni di Premilcuore, Santa Sofia, Rocca San Casciano, Galeata e Civitella di Romagna in provincia di Forlì.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 2 giugno 1927 - Anno V

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Numero di pubblicazione 1204.

LEGGE 2 giugno 1927, n. 915.

Conversione in legge del R. decreto 20 maggio 1926, n. 917, sulla concessione di sussidi straordinari ad alcune aziende esercenti ferrovie concesse all'industria privata.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto 20 maggio 1926, n. 917, che autorizza la concessione di sussidi straordinari di esercizio per l'anno 1925 alle aziende esercenti ferrovie concesse all'industria privata, comprese nelle circoscrizioni dei Provveditorati per le opere pubbliche, istituiti con decreto Reale 7 luglio 1925, n. 1173, e dell'Alto Commissariato per la città e la provincia di Napoli, istituito con decreto Reale 15 agosto 1925, n. 1636.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 2 giugno 1927 - Anno V.

VITTORIO EMANUELE.

GIURIATI — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Numero di pubblicazione 1205.

LEGGE 2 giugno 1927, n. 912.

Conversione in legge del R. decreto-legge 3 giugno 1926, n. 1002, concernente l'aggregazione a Napoli dei comuni di Soccavo, Pianura, Chiaiano ed Uniti e Secondigliano.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto-legge 3 giugno 1926, n. 1002, con cui sono aggregati al comune di Napoli i comuni di Soccavo, Pianura, Chiaiano ed Uniti e Secondigliano.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 2 giugno 1927 - Anno V

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Numero di pubblicazione 1206.

LEGGE 9 giugno 1927, n. 917.

Conversione in legge del R. decreto-legge 16 settembre 1926, n. 1641, relativo alla variazione dell'aggio di vendita di alcune qualità di tabacchi.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto-legge 16 settembre 1926, n. 1641, relativo alla variazione dell'aggio di vendita di alcune qualità di tabacchi.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 9 giugno 1927 Anno V

VITTORIO EMANUELE.

VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Numero di pubblicazione 1207.

LEGGE 22 maggio 1927, n. 913.

Conversione in legge del R. decreto 9 maggio 1926, n. 1041, contenente disposizioni per le zone paludive, estromesse e da estromettere dalla laguna di Venezia e da assoggettare a bonifica.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto 9 maggio 1926, n. 1041, contenente disposizioni per le zone paludive estromesse e da estromettere dalla laguna di Venezia e da assoggettare a bonifica.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addì 22 maggio 1927 - Anno V

VITTORIO EMANUELE.

GIURIATI — VOLPI — ROCCO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Numero di pubblicazione 1208.

LEGGE 22 maggio 1927, n. 914.

Conversione in legge del R. decreto-legge 9 luglio 1926, n. 1353, che reca norme per la stipulazione di contratti da parte degli enti costruttori di case popolari ed economiche.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto-legge 9 luglio 1926, n. 1353, che reca norme per la stipulazione di contratti da parte degli enti costruttori di case popolari ed economiche.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addì 22 maggio 1927 - Anno V

VITTORIO EMANUELE.

GIURIATI — VOLPI — ROCCO — BELLUZZO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Numero di pubblicazione 1209.

LEGGE 9 giugno 1927, n. 916.

Conversione in legge del R. decreto-legge 7 ottobre 1926, n. 1806, concernente provvedimenti a favore della coltivazione indigena del tabacco nella Venezia Tridentina.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto-legge 7 ottobre 1926, n. 1806, concernente provvedimenti a favore della coltivazione indigena del tabacco nella Venezia Tridentina.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 9 giugno 1927 - Anno V.

VITTORIO EMANUELE.

VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Numero di pubblicazione 1210.

LEGGE 9 giugno 1927, n. 918.

Conversione in legge di un Regio decreto-legge concernente variazioni di bilancio e provvedimenti vari di carattere finanziario, e convalidazione di Regi decreti relativi a prelevazioni dal fondo di riserva per le spese impreviste, dell'esercizio 1926-27.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

E' convertito in legge il R. decreto-legge 14 novembre 1926, n. 1998, concernente variazioni agli stati di previsione del l'entrata e della spesa per l'esercizio finanziario 1926-27, nonchè a bilanci speciali per l'esercizio finanziario medesimo, e disposizioni varie di natura finanziaria.

Art. 2.

Sono convalidati i Regi decreti 4, 11 e 14 novembre 1926, nn. 1920, 1938 e 1939, coi quali sono state autorizzate prelevazioni dal fondo di riserva per le spese impreviste inscritto nel bilancio del Ministero delle finanze, per l'esercizio finanziario 1926-27.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 9 giugno 1927 - Anno V.

VITTORIO EMANUELE.

VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Numero di pubblicazione 1211.

LEGGE 9 giugno 1927, n. 928.

Conversione in legge del R. decreto-legge 12 dicembre 1926, n. 2061, che dichiara il Fascio Littorio emblema dello Stato.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto-legge 12 dicembre 1926, n. 2061, che dichiara il Fascio Littorio emblema dello Stato.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 9 giugno 1927 - Anno V.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — ROCCO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Numero di pubblicazione 1212.

LEGGE 9 giugno 1927, n. 929.

Conversione in legge del R. decreto-legge 6 gennaio 1927, n. 2, contenente norme per la esecuzione degli sfratti.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto-legge 6 gennaio 1927, n. 2, contenente norme per la esecuzione degli sfratti.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 9 giugno 1927 - Anno V.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — ROCCO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Numero di pubblicazione 1213.

LEGGE 9 giugno 1927, n. 930.

Conversione in legge del R. decreto-legge 6 febbraio 1927, n. 76, contenente norme per la esecuzione degli sfratti nel territorio dell'Alto Commissariato di Napoli.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto-legge 6 febbraio 1927, n. 76, contenente norme per la esecuzione degli sfratti nel territorio dell'Alto Commissariato di Napoli.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 9 giugno 1927 - Anno V

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — ROCCO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Numero di pubblicazione 1214.

REGIO DECRETO-LEGGE 12 maggio 1927, n. 922.

Concessione di speciali premi a favore delle ditte che gestiscono autoservizi di gran turismo.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di sancire nuove norme dirette al maggiore incremento dei servizi pubblici automobilistici di gran turismo;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici, di concerto con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

E' autorizzata la concessione di speciali premi in favore delle ditte che gestiscono autoservizi di gran turismo nella maniera meglio appropriata alle esigenze dello speciale traffico servito.

Art. 2.

Con decreto del Ministro per i lavori pubblici saranno fissate le caratteristiche cui dovranno corrispondere gli autoservizi per essere ammessi ai benefici di cui all'art. 1, e saranno indicate altresì tutte le norme e le modalità secondo cui dovranno accordarsi i premi suddetti.

Art. 3.

La spesa occorrente per il conferimento dei premi di cui all'art. 1 sarà prelevata dalla speciale assegnazione accordata con il R. decreto 19 marzo 1925, n. 266, per provvedere al pagamento di sussidi straordinari di esercizio, somministrazione di fondi per gestioni dirette a cura dello Stato, anticipazioni di spese per provvedimenti e spese diverse per ferrovie, tramvie, servizi automobilistici e navigazione interna.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Il Nostro Ministro proponente è autorizzato a presentare il relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 12 maggio 1927 - Anno V

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — GIURIATI — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 giugno 1927 - Anno V
Atti del Governo, registro 261, foglio 77. — CASATI.

Numero di pubblicazione 1215.

REGIO DECRETO 28 aprile 1927, n. 885.

Equiparazione dell'Istituto delle sordomute « Figlie della Provvidenza » di Modena alle scuole pubbliche elementari ed approvazione della relativa convenzione.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduto il R. decreto 31 dicembre 1923, n. 3126, con il quale l'obbligo scolastico viene esteso ai fanciulli sordomuti idonei all'istruzione;

Considerato che l'Istituto delle sordomute « Figlie della Provvidenza » di Modena si trova nelle condizioni d'idoneità per l'assolvimento dell'obbligo scolastico;

Su proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione, di concerto con il Nostro Ministro Segretario per l'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

L'Istituto delle sordomute « Figlie della Provvidenza » di Modena è dichiarato idoneo per l'assolvimento dell'obbligo scolastico da parte dei fanciulli sordomuti e come tale riconosciuto a tutti gli effetti quale pubblica scuola per i medesimi, in base all'annessa convenzione, firmata, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente e che andrà in vigore alla data del presente decreto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 aprile 1927 - Anno V

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — FEDELE.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 giugno 1927 - Anno V
Atti del Governo, registro 261, foglio 54. — FERRETTI.

Convenzione.

Fra i sottoscritti comm. prof. Giovanni Crocioni, Regio provveditore agli studi, in rappresentanza del Ministero della pubblica istruzione secondo l'autorizzazione in data 25 giugno 1926, n. 2829, e il canonico Amedeo Piccinini, direttore e presidente del Consiglio di amministrazione dell'Istituto delle « Figlie della Provvidenza » in Modena, per sordomute, si è convenuto quanto segue:

1. - L'Istituto delle sordomute « Figlie della Provvidenza » di Modena si obbliga d'impartire l'istruzione elementare a

non meno di 48 fanciulle sordomute in età dell'obbligo scolastico.

2. - L'Istituto si obbliga ad impartire l'insegnamento secondo le norme vigenti e ad uniformarsi a quanto prescrivono il regolamento e i programmi nell'istruzione dei sordomuti.

3. - L'Istituto suddetto si obbliga ad impartire l'istruzione alle sordomute mediante personale abilitato ai sensi di legge e in numero adeguato alle esigenze scolastiche dello Istituto stesso. Al detto personale sarà corrisposto lo stipendio minimo legale dei maestri elementari. L'Istituto in corrispondenza dei vantaggi della vita interna, che potrà accordare, ha il diritto di rivalersi della spesa corrispondente con personale avventizio assunto in via provvisoria. A questo e al personale assistente, regolarmente assunto in qualifica, sarà corrisposto dall'Istituto un compenso, secondo le risorse dell'Istituto stesso, tenendo per quanto sia possibile nella debita considerazione il trattamento fatto ai maestri elementari e al corrispondente personale nei ruoli statali.

4. - Il Ministero della pubblica istruzione riconosce l'Istituto suddetto come pubblica scuola per i sordomuti ed affida ad esso, a tutti gli effetti, l'istruzione e l'educazione dei fanciulli in esso accolti.

5. Il Ministero della pubblica istruzione, allo scopo di aiutare l'Istituto nelle spese di mantenimento per le scuole, si obbliga ad un concorso di L. 6600 annue.

La presente convenzione andrà in vigore con la decorrenza che porterà il Regio decreto con il quale l'Istituto sarà riconosciuto pubblica scuola delle sordomute, ha la durata di un quinquennio, e si intenderà confermata qualora non sia denunciata da una delle parti almeno sei mesi prima della scadenza.

Resta integra al Ministero la facoltà di denunzia in ogni tempo prevista dall'art. 44 del regolamento approvato con R. decreto 2 luglio 1925, n. 1996.

Bologna, 22 novembre 1926.

Il Regio provveditore agli studi dell'Emilia
in rappresentanza del Ministero della pubblica istruzione:
GIOVANNI CROCIONI.

Il direttore delle « Figlie della Provvidenza »:
AMEDEO PICCININI.

Registrato a Bologna il 23 novembre 1926 - vol. 512, numero 8024, mod. 2. Esatte L. 10.10.

Visto, d'ordine di S. M. il Re:

Il Ministro per la pubblica istruzione:
FEDELE.

REGIO DECRETO 27 aprile 1927.

Trasferimento in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti del fondo denominato « Rivioti » e « Manica Lunga », in territorio del comune di Cotronei (Catanzaro).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Vista la decisione 12 novembre-4 dicembre 1926, divenuta definitiva il giorno 14 gennaio 1927, con la quale il Collegio centrale arbitrale, costituito ai sensi dell'art. 26 del regolamento legislativo per l'ordinamento e le funzioni dell'Opera nazionale per i combattenti, approvato con R. decreto 31 dicembre 1923, n. 3258, ha riconosciuto, su richiesta dell'Opera, che il fondo denominato « Rivioti » e « Manica Lunga », in territorio del comune di Cotronei (Catanzaro), di proprietà del sig. Carvelli Gerardo fu Giovan Battista, della estensione di circa ettari 237, distinto nei ruoli terreni di detto Comune all'art. 1536, sezione *B*, nn. 3, 4, 5, 6, 7 e sezione *A*, n. 1, per la estensione complessiva di tomolate 600.6/8 e 3/16, pari ad ettari 203.55.00, con la rendita imponibile di lire 4130.19, confinante a nord con quote comunali, piccolo tratto di Manca di Spartini del Comune e Burrone Turvolo, ad est col torrente Turvolo, proprietà Luigi Le Rose e ancora quote comunali, ad ovest con quote comunali del Quarto di Rivioti e proprietà Carvelli Santo, a sud col fiume Tacina, è suscettibile di importanti trasformazioni culturali e quindi può essere trasferito al patrimonio dell'Opera;

Vista la istanza 24 marzo 1927 del presidente dell'Opera medesima, diretta a conseguire il detto trasferimento;

Visto il piano delle trasformazioni culturali del fondo predetto, e ritenuta la convenienza che esso sia effettuato, anche in relazione alle spese occorrenti e alla possibilità di farvi fronte;

Visto l'art. 40 (disposizioni transitorie) del regolamento legislativo per l'ordinamento e le funzioni dell'Opera nazionale per i combattenti approvato con R. decreto-legge 16 settembre 1926, n. 1606, e gli articoli 14, 16 e 17 del precedente regolamento 31 dicembre 1923, n. 3258;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il fondo « Rivioti » e « Manica Lunga » sopra descritto è trasferito in proprietà al patrimonio dell'Opera nazionale per i combattenti.

Art. 2.

E' ordinata la immediata occupazione del fondo stesso da parte dell'Opera predetta.

Il Capo del Governo Primo Ministro Segretario di Stato è incaricato della esecuzione del presente decreto, che sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a Roma, addì 27 aprile 1927 - Anno V

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

DECRETO MINISTERIALE 5 maggio 1927.

Disposizioni per le cauzioni dei gerenti degli uffici secondari e delle ricevitorie postali telegrafiche.

IL MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
PER LE COMUNICAZIONI

Visto l'art. 17 del R. decreto-legge 29 aprile 1925, n. 988, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 37, convertito nella legge 24 maggio 1925, n. 988, e successive modificazioni;

Visto l'art. 2 del R. decreto-legge 10 luglio 1925, n. 1241, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562, contenente di-

sposizioni relative ai buoni postali nominativi fruttiferi di risparmio;

Visto l'art. 66 del regolamento approvato col R. decreto 3 gennaio 1926, n. 357, per la esecuzione del R. decreto-legge 29 aprile 1925, n. 988;

Riconosciuta la opportunità di dettare norme nei riguardi delle cauzioni dei gerenti degli uffici secondari e delle ricevitorie postali telegrafiche;

Sentito il Consiglio di amministrazione delle poste e dei telegrafi;

Decreta:

Art. 1.

I gerenti degli uffici secondari e delle ricevitorie postali telegrafiche, oltre che nei modi consentiti dall'art. 17 del R. decreto-legge 29 aprile 1925, n. 988, possono garantire la propria gestione anche con deposito nella Cassa depositi e prestiti di buoni postali nominativi fruttiferi di risparmio.

Pel computo della somma dovuta a cauzione la rendita consolidata è calcolata al prezzo medio di borsa dei corsi del semestre precedente a quello in cui deve essere data la cauzione e per nove decimi del detto valore ai sensi dell'articolo 199, primo comma, del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato col R. decreto 23 maggio 1924, n. 827. Al principio di ogni semestre la Direzione generale delle poste e dei telegrafi notifica, con apposita pubblicazione, il tasso al quale deve essere valutata la rendita durante tutto il semestre medesimo.

Art. 2.

Le fideiussioni sono prestate da due persone probe e solvibili, valgono solo per la gestione dell'ufficio secondario o della ricevitoria cui si riferiscono, e sono costituite in uno dei seguenti modi:

a) per atto ricevuto da pubblico notaio;

b) per atto ricevuto dal direttore delle poste e dei telegrafi della Provincia in cui si verifica la gerenza, o da altro funzionario da lui espressamente delegato;

c) per scrittura privata, autenticata da notaio, con l'osservanza della disposizione di cui all'art. 1325 del Codice civile.

Gli atti di fideiussione debbono in ogni caso contenere le clausole di cui ai numeri 1, 2, 3 e 4 dell'allegato al presente decreto.

La firma del notaio deve essere legalizzata dal presidente del Tribunale.

L'atto stipulato a mente della precedente lettera *b*) deve essere annotato nell'apposito repertorio tenuto dalla Direzione provinciale delle poste e dei telegrafi nella cui giurisdizione esso è stato ricevuto, e registrato, a spese dell'interessato e a cura della Direzione medesima, entro venti giorni dalla data della sua stipulazione.

Tutti indistintamente gli atti di fideiussione debbono essere registrati a norma del testo della legge del registro approvato col R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3269, e dell'art. 56 della relativa tariffa, parte prima, allegato *A*.

Art. 3.

La solvibilità e probità dei fideiussori deve essere dimostrata mediante informazioni fornite dall'autorità politica e dal podestà del Comune di residenza dei garanti, o dall'autorità di pubblica sicurezza o dall'arma dei Reali carabinieri della giurisdizione medesima: e con ogni altro accertamento ritenuto del caso presso le competenti Amministrazioni finanziarie.

Le Direzioni provinciali interessate devono ogni semestre assumere informazioni presso le anzidette autorità politiche e finanziarie per accertarsi che i fideiussori siano tuttora in vita e non sia venuta meno la loro solvibilità e probità.

E' sempre in facoltà insindacabile del Ministero delle comunicazioni di disporre la sostituzione dei fideiussori comunque divenuti inidonei.

Art. 4.

La annotazione di vincolo per qualsiasi titolo cauzionale deve essere fatta secondo la formula seguente:

« A cauzione di N. N. nella qualità di contabile dell'Amministrazione delle poste e dei telegrafi con effetto dal principio della sua gestione ».

Art. 5.

Le garanzie personali possono in ogni tempo essere sostituite da garanzie reali nei modi di cui al precedente art. 1. Le garanzie reali possono essere sostituite da garanzie personali soltanto quando concorra il consenso dell'Amministrazione.

La sostituzione ha effetto in ogni caso dal principio della gestione del contabile.

Art. 6.

Le cauzioni disciplinate nel presente decreto sono svincolate dopo che sia intervenuta da parte della Corte dei conti l'approvazione della gestione dei rispettivi contabili per gli uffici cui esse si riferiscono, o dalla data di iscrizione del contabile alla Cassa mutua per le cauzioni, di cui al R. decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 37, e successive modificazioni, qualora la garanzia collettiva della Cassa medesima venga a coprire anche le di lui precedenti gestioni.

Art. 7.

Per ciò che non sia espressamente contemplato dal presente decreto ed allegato valgono le disposizioni del titolo XXI del Codice civile in quanto applicabili.

Art. 8.

Il presente decreto, da registrarsi alla Corte dei conti, entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 5 maggio 1927 - Anno V.

Il Ministro: Ciano.

(Allegato).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Atto di fideiussione.

L'anno . . . . . addì . . . del mese di . . . . in . . . . (Provincia di . . . .) nella casa posta in via . . . . al civico n. . . . . avanti di me (1) . . . . (delegato con lettera n. . . . . in data . . . . della Direzione provinciale delle poste e dei telegrafi di . . . .) (2), alla presenza dei signori (3) . . . . testi noti ed idonei, si sono di persona costituiti i signori (4) . . . . capaci a contrarre e ad obbligarsi e conosciuti personalmente da me sottoscritto pubblico ufficiale, i quali mi hanno dichiarato che, essendo informati che . . . . l . . signor (5) . . . .

. . . . nella sua qualità di contabile dell'Amministrazione delle poste e dei telegrafi per la gestione dell'ufficio secondario (o della ricevitoria) di . . . . deve prestare una valida garanzia all'Amministrazione medesima, intendono rendersi garanti di dett . . . signor . . . . e mi hanno richiesto del presente atto.

1° Essi, pertanto, spontaneamente e nel più ampio modo dichiarano di costituirsi, come col presente atto si costituiscono, fideiussori solidali fra loro e con . . l. . . stess. . . signor . . . . e principali obbligati verso l'Amministrazione delle poste e dei telegrafi, con effetto dall'inizio della gestione di ess . . contabile, per l'operato del medesimo e per tutti gli obblighi ed attribuzioni di qualunque genere o natura che gli (o le) sono ora affidati o che in dipendenza della citata sua qualità gli (o le) potranno essere affidati nel periodo della sua gestione a seguito di nuove disposizioni legislative, regolamentari, o provvedimenti dell'Amministrazione stessa che importino nuove contabilità, o contabilità speciali o specialissime o responsabilità amministrative, ovvero modifichino quelle che . . l . . dett . . contabile è tenut . . a rendere o ad assumere in forza delle disposizioni vigenti.

2° Per effetto della presente costituzione i sottoscritti garanti si obbligano a reintegrare l'Amministrazione delle poste e dei telegrafi di ogni danno, interesse o spesa, che in conseguenza della gestione del . . signor . . . . essa fosse per soffrire nel limite della somma di L. . . . . (in lettere e in cifre), e indipendentemente da qualsiasi altra analoga obbligazione da essi assunta per lo stesso contabile, rinunciando, come rinunciano, a ogni beneficio di divisione, di escussione e di ordine.

3° L'obbligazione, che i sottoscritti fideiussori si assumono in virtù del presente atto, si intende estesa a garantire l'Amministrazione delle poste e dei telegrafi dell'opera dei supplenti, aiuti o sostituti, che . . l . . prefat . . signor . . . . dovesse ammettere in servizio e dei quali egli (o ella) è tenut . . a rispondere in forza dei regolamenti delle poste, dei telegrafi e dei telefoni.

4° Essi dichiarano infine, che questa loro obbligazione è da ritenersi valida fino a che siano stati approvati dalla Corte dei conti i rendiconti della gestione di cui al presente atto, tenuta dal signor . . . . secondo le disposizioni speciali della legge sulla contabilità generale dello Stato.

Il presente atto, scritto da me pubblico ufficiale (6) è da me stesso letto, in presenza dei testi, alle parti che l'hanno pienamente confermato e poscia sottoscritto.

(Firma dei garanti)

(Firma del contabile)

(Firma dei testimoni)

(L.S.) (7) Firma del pubblico ufficiale che ha rogato l'atto.

---

(1) Cognome, nome e qualità del pubblico ufficiale.

(2) Se l'atto è ricevuto da un funzionario delegato dal direttore provinciale occorre che sia fatto in esso cenno degli estremi della lettera di delegazione: e tale delega avrà carattere continuativo quando sarà rilasciata agli ispettori della stessa Direzione.

(3) Cognome, nome, paternità e professione dei testi.

(4) Cognome, nome, paternità, età, luogo di nascita e domicilio dei fideiussori.

(5) Cognome, nome, paternità, luogo di nascita e stato civile del contabile.

(6) Oppure: scritto da persona di mia fiducia.

(7) Bollo e stemma della Direzione provinciale.

N.B. — Nel caso che alcuno dei fideiussori non sappia leggere o scrivere, o sia comunque impossibilitato a sottoscrivere l'atto, questo deve essere ricevuto da pubblico notaio.

Nell'atto esteso in forma di scrittura privata è necessario che ciascun fideiussore alla sua sottoscrizione aggiunga di propria mano un « buono » o « approvato », indicante *in lettere* per disteso, la somma per la quale egli si obbliga, e che deve corrispondere a quella in cifre e lettere indicata nel corpo della clausola n. 2 dell'atto stesso.

Il Ministro: CIANO.

DECRETO MINISTERIALE 8 giugno 1927.
Nomina del presidente del Consiglio di amministrazione dell'Associazione per il controllo sulla combustione.

IL MINISTRO PER L'ECONOMIA NAZIONALE

Visto il R. decreto-legge 9 luglio 1926, n. 1331, che istituisce l'Associazione nazionale per il controllo sulla combustione;

Visto il decreto Ministeriale 14 gennaio 1927, registrato alla Corte dei conti il 27 stesso mese, registro n. 1, Ministero economia nazionale, foglio n. 243, col quale il prof. ing. Merlini Gerolamo è nominato presidente del Consiglio di amministrazione dell'Associazione predetta;

Ritenuto che il prof. ing. Merlini ha rassegnato le proprie dimissioni dalla carica come sopra conferitagli;

Decreta:

Art. 1.

Sono accettate le dimissioni rassegnate dal prof. ing. Gerolamo Merlini da presidente del Consiglio di amministrazione dell'Associazione nazionale per il controllo sulla combustione.

Art. 2.

Il gr. uff. Tarlarini ing. Carlo è nominato presidente del Consiglio di amministrazione dell'Associazione predetta fino al 31 dicembre 1929.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione, e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 8 giugno 1927 - Anno V

Il Ministro: BELLUZZO.

DECRETI MINISTERIALI 6 giugno 1927.
Inibizione di riacquisto della cittadinanza italiana.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER L'INTERNO

Ritenuto che il signor Leone Franciosi nato a Roma il 2 giugno 1889 da Angelo e da Maria Maddalena Coccia, trovasi in via di riacquistare a norma dell'art. 9, n. 3, della legge 13 giugno 1912, n. 555, la cittadinanza italiana da lui perduta ai sensi dell'art. 8, n. 1, della legge anzidetta;

Ritenuto che gravi ragioni consigliano di inibire al predetto signor Franciosi il riacquisto della cittadinanza italiana;

Veduto il parere in data 25 maggio 1927 del Consiglio di Stato (sezione 1ª) le cui considerazioni s'intendono riportate nel presente decreto;

Veduto l'art. 9 della legge summenzionata e l'art. 7 del relativo regolamento approvato con R. decreto 2 agosto 1912, n. 949;

Decreta:

E' inibito al predetto signor Leone Franciosi il riacquisto della cittadinanza italiana.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 6 giugno 1927 - Anno V

p. *Il Ministro*: SUARDO.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER L'INTERNO

Ritenuto che la signora Olga Cristina Maria Ciliberto, nata a Roma il 21 marzo 1899 da Domenico e da Maria Giuseppina Di Lorenzo, trovasi in via di riacquistare a norma dell'art. 9, n. 3, della legge 13 giugno 1912, n. 555, la cittadinanza italiana da lei perduta ai sensi dell'art. 8, n. 1, della legge anzidetta;

Ritenuto che gravi ragioni consigliano di inibire alla predetta signora Olga Ciliberto il riacquisto della cittadinanza italiana;

Veduto il parere in data 25 maggio 1927, del Consiglio di Stato (sezione 1ª) le cui considerazioni s'intendono riportate nel presente decreto;

Veduto l'art. 9 della legge summenzionata e l'art. 7 del regolamento approvato con R. decreto 2 agosto 1912, n. 949;

Decreta:

E' inibito alla predetta signora Olga Cristina Maria Ciliberto il riacquisto della cittadinanza italiana.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 6 giugno 1927 - Anno V

p. *Il Ministro*: SUARDO.

DECRETO MINISTERIALE 1° giugno 1927.
Soppressione della Regia agenzia consolare in La Calle.

IL CAPO DEL GOVERNO
MINISTRO PER GLI AFFARI ESTERI

Vista la legge consolare 28 gennaio 1866, n. 2804, ed il relativo regolamento approvato con R. decreto 7 giugno 1866, n. 2996;

Determina:

La Regia agenzia consolare in La Calle alla dipendenza del Regio consolato generale in Algeri è soppressa.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 1° giugno 1927 - Anno V

p. *Il Ministro*: GRANDI.

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

MINISTERO DELL'INTERNO

Comunicazione.

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che S. E. il Capo del Governo, Ministro per l'interno, in data 3 giugno 1927, ha presentato alla Ecc.ma Presidenza della Camera dei deputati il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 8 maggio 1927, n. 798, concernente l'ordinamento del servizio di assistenza dei fanciulli illegittimi abbandonati o esposti all'abbandono.

MINISTERO DELL'ECONOMIA NAZIONALE

Comunicazioni.

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che S. E. il Ministro per l'economia nazionale ha presentato alla Ecc.ma Presidenza della Camera dei deputati, in data 15 giugno 1927, i seguenti disegni di legge:

1° Conversione in legge del R. decreto-legge 19 maggio 1927, n. 848, che modifica la legge 30 giugno 1910, n. 361, sul Consorzio obbligatorio per l'industria zolfifera siciliana in Palermo.

2° Conversione in legge del R. decreto-legge 19 maggio 1927, n. 868, che disciplina la vendita delle carni fresche e congelate.

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

Ragioneria generale dello Stato.

Chiusura delle contabilità delle spese per l'esercizio 1926-27.

Per opportuna norma degli Uffici provinciali, ad evitare ritardi od incomplete comunicazioni agli uffici interessati, si riportano qui di seguito le disposizioni relative alla chiusura delle contabilità per l'esercizio 1926-27, raccomandandone l'osservanza.

Con separata circolare verranno impartite dal Ministero degli affari esteri (Direzione generale degli italiani all'estero), le istruzioni per la chiusura delle contabilità relative alla gestione del Fondo per l'emigrazione.

I.

Le Sezioni di Regia tesoreria provinciale, entro il 5 luglio 1927, dovranno comunicare:

a) alle ragionerie delle Amministrazioni centrali, mediante nota mod. 100-T, redatta in duplice esemplare, l'elenco dei mandati diretti emessi nell'esercizio di prossima chiusura, inestinti al 30 giugno 1927, curando che siano indicati, con esattezza, sia i capitoli di bilancio, che i numeri dei mandati stessi. L'elenco deve essere unico per ciascuna ragioneria centrale, eccetto per questo Ministero pel quale le esigenze d'ufficio richiedono che si compilino elenchi distinti pei gruppi di capitoli che saranno indicati con apposita circolare;

b) alle stesse ragionerie delle Amministrazioni centrali, tenute presenti le avvertenze di cui alla lettera precedente, mediante nota mod. 100-T, in duplice esemplare, l'elenco dei mandati diretti colpiti da perenzione biennale e, mediante altra nota mod. 100-T, pure in duplice esemplare, l'elenco dei mandati d'anticipazione interamente inestinti al 30 giugno 1927, allegando a tali elenchi i mandati nei medesimi descritti. Qualora non si rinvenisse qualcuno dei mandati da accludere, si unirà in suo luogo una speciale nota mod. 100-T, portante la indicazione sommaria del titolo e la dichiarazione di smarrimento datata e sottoscritta dal capo della sezione di Regia tesoreria o, per i mandati prenotati anteriormente al 1° marzo u. s., dal direttore del Tesoro;

c) agli intendenti di finanza ed agli altri funzionari delegati della Provincia, l'elenco in doppio esemplare, dei mandati a disposizione in tutto o in parte insoluti, con uniti i mandati medesimi, sommati nella parte interna e muniti di visto da parte dell'ufficio controllo delle Sezioni di tesoreria in analogia all'art. 617 delle Istruzioni del tesoro;

d) agli stessi uffici indicati alla lettera precedente, l'elenco in doppio esemplare dei buoni su mandati a disposizione stati trasportati dall'esercizio 1925-26 e inestinti al 30 giugno 1927, con allegati i buoni medesimi. Per quelli eventualmente smarriti si procederà nei modi indicati alla lettera *b*).

Per i mandati diretti e i buoni su mandati a disposizione, estinti dagli agenti pagatori prima della chiusura dell'esercizio successivo a quello di emissione, ma versati successivamente e quindi non portati in uscita in tempo utile, saranno compilati separati elenchi in doppio esemplare (note mod. 100-T per i mandati diretti; elenchi mod. 32-*bis* C. G. per i buoni su mandati a disposizione) con speciale annotazione intesa a porre in evidenza il tempestivo loro pagamento, per modo che anche di essi possa farsi il trasporto al nuovo esercizio (circolari di questo Ministero - Ragioneria generale - Div. II - 8 aprile 1921, n. 4488 e 16 settembre 1921, n. 8354; normali nn. 23 e 64 *Bollettino Tesoro* 1921). Detti elenchi saranno inviati, per i mandati, alle ragionerie delle Amministrazioni centrali emittenti; per i buoni su mandati a disposizione, ai funzionari delegati;

e) alla Direzione generale del tesoro - Divisione 2ª - l'elenco dei buoni del Tesoro nominativi scaduti negli esercizi precedenti e rimasti da pagare al 30 corrente. Per la compilazione di tale elenco si farà uso del modello 39-T opportunamente modificato;

f) alla Direzione generale del tesoro - Divisione 5ª - il conto dimostrativo modello 99-T, dei vaglia del Tesoro assegnati a ciascuna Sezione di tesoreria per il pagamento, di quelli pagati e di quelli rimasti da pagare al 30 giugno corrente.

Per quanto riguarda l'Azienda del demanio forestale, i mandati inestinti di qualsiasi specie, presso qualunque ufficio si trovino, emessi sia in conto competenza, sia in conto residui, saranno commutati in vaglia del Tesoro a favore del tesoriere centrale, cassiere della Cassa depositi e prestiti, in modo da poter essere contabilizzati e portati in uscita nello stesso giorno 30 giugno.

Altrettanto dicasi per la parte non pagata di tutti i mandati parzialmente inestinti.

Per ogni mandato dovrà emettersi un separato vaglia nel quale saranno specificate le caratteristiche del mandato stesso.

I vaglia del Tesoro predetti dovranno essere inviati entro il 5 luglio prossimo alla Direzione generale della Cassa depositi e prestiti accompagnati dai prescritti elenchi mod. 151, cat. I. Le dichiarazioni di ricevuta annesse ai vaglia del Tesoro concernenti i mandati di anticipazione, in tutto o in parte inestinti, saranno inviate agli ufficiali delegati, che dovranno unirle ai rendiconti relativi.

Apposite note mod. 100-T saranno inviate, in doppio esemplare, entro il 5 luglio, alla Ragioneria centrale del Ministero dell'economia nazionale, con l'indicazione dei mandati convertiti in vaglia unitamente alle dichiarazioni di versamento emesse in commutazione dei mandati suddetti.

Ad evitare la giacenza nei collettivi di numerosi titoli pagati per conto dell'esercizio di prossima chiusura e allo scopo di limitare, per quanto possibile, il trasporto al nuovo esercizio di titoli di spesa in conto residui, si raccomanda alle Sezioni di tesoreria di provvedere affinchè, nel corrente mese, siano contabilizzati non solo tutti i versamenti in titoli pagati dalle filiali della Banca d'Italia fuori capoluogo di Provincia e dagli agenti della riscossione, ma, possibilmente, anche quelli prodotti dalla Posta. A tale effetto si ricorda che, rimanendo le scritture del 30 giugno aperte ancora per tutta la giornata del 1° luglio successivo, in detto giorno 1° luglio potrà continuarsi a contabilizzare titoli in conto dell'esercizio in corso.

Allo scopo, poi, di non ritardare la chiusura della contabilità dei pagamenti, si raccomanda alle Sezioni di tesoreria di rispondere sollecitamente ai rilievi relativi alle contabilità dei titoli estinti e specialmente degli ordini di spese fisse e pensioni.

Infine si ricordano alle Sezioni di tesoreria le disposizioni date con la normale 58 del Bollettino del Tesoro 1900 (pag. 301) circa il divieto di mantenere in corso i mandati diretti trasportati dall'esercizio 1925-26 a quello che ora si compie, come pure i mandati di anticipazione emessi nell'esercizio che si chiude al 30 corrente, salve le eccezioni di cui al seguente *N.B.*

N.B. — I. - I mandati a disposizione e di anticipazione emessi da qualunque Ministero per spese dipendenti da terremoti, ai termini dell'art. 28 del R. decreto 23 settembre 1920, n. 1315, ed i mandati di anticipazione emessi per qualunque servizio di competenza del Ministero dei lavori pubblici, ai sensi dell'art. 15 del R. decreto 8 febbraio 1923, n. 422, anzichè essere annullati e ridotti, come è prescritto per gli altri titoli della specie, dovranno essere trasportati all'esercizio prossimo, qualora ciò sia richiesto dai funzionari delegati, per l'intera somma, se inestinti, e per la parte non pagata se parzialmente pagati, purchè tanto gli uni che gli altri siano stati emessi nell'esercizio d'imminente chiusura.

La contabilità del corrente mese di giugno, per quanto riguarda i predetti mandati di anticipazione pagati parzialmente nell'esercizio di prossima chiusura e da trasportare all'esercizio 1927-28 per la parte inerogata, deve essere documentata con estratto dei mandati stessi, nel quale, oltre le caratteristiche del mandato (capitolo, numero, importo), verrà dichiarato, in tutte lettere, l'importo pagato nell'esercizio in corso, importo per il quale il mandato resta definitivamente contabilizzato.

Tale estratto sarà firmato dal capo della Sezione di tesoreria, o dall'ufficiale delegato, il quale dovrà confermare, sotto la propria responsabilità, la somma da lui prelevata pari a quella per la quale il mandato è prodotto in contabilità.

Per i mandati di anticipazione surriferiti dovranno essere compilate apposite note mod. 100-T, nelle quali saranno tenute distinte le somme pagate nell'esercizio corrente da quelle da trasportare al nuovo esercizio.

I mandati a disposizione dei quali sia chiesto il trasporto — e che resteranno, come sopra si è detto, presso le Sezioni di tesoreria — saranno chiusi per accertare l'importo dei buoni emessi e di quelli pagati nell'esercizio in corso, nonchè l'importo del fondo rimasto a disposizione al 30 corrente. Anche per questi mandati saranno compilate ed inviate alle Ragionerie centrali apposite note mod. 100-T in duplice esemplare, nelle quali sarà indicato l'intero importo dei mandati, per quelli totalmente inestinti, e la somma non pagata per quelli estinti parzialmente. Inoltre saranno compilati ed inviati agli ufficiali delegati appositi elenchi dimostrativi, delle somme su di essi disposte e di quelle pagate nell'esercizio d'imminente chiusura, e del fondo rimasto a disposizione. La somma da trasportare sarà costituita dall'importo dei buoni insoluti e dal fondo rimasto a disposizione del funzionario delegato.

II. - Per quanto riguarda i mandati a disposizione e di anticipazione relativi a spese dipendenti da terremoti e quelli attinenti ai servizi del Ministero dei lavori pubblici emessi nei precedenti esercizi e già trasportati a quello corrente, si dovranno osservare le seguenti norme:

1° I mandati a disposizione dovranno essere chiusi ed inviati, nei modi di regola, ai funzionari delegati per il visto di concordanza ed il successivo inoltro alla competente Ragioneria centrale. Coi mandati dovranno essere trasmessi i buoni perenti.

2° I mandati d'anticipazione:

a) se insoluti, dovranno essere descritti in apposite note mod. 100-T e rimessi direttamente, per l'annullamento, alla competente Ragioneria centrale;

b) se parzialmente estinti, dovranno essere prodotti nella contabilità del corrente mese, nei modi prescritti per i mandati da ridurre, per la somma effettivamente pagata in questo esercizio.

II.

Le Intendenze di finanza (Sezione tesoro) dovranno trasmettere entro il 5 luglio 1927:

a) alla Corte dei conti (Divisione IV - Debito vitalizio e spese fisse) gli elenchi mod. 63 C.G. in un unico esemplare, compilati per ciascun capitolo di bilancio, delle rate o quote di rate di spese fisse e di pensioni cadute in perenzione od in prescrizione al 30 giugno 1927, separatamente per le pensioni e per le spese fisse, distinguendole secondo l'esercizio finanziario cui si riferiscono e tenendo presente la disposizione dell'art. 36 del R. decreto 18 novembre 1923, n. 2440. Detti elenchi saranno riassunti in un prospetto contenente il numero e la denominazione dei singoli capitoli coi totali rispettivi (art. 452 regolamento contabilità generale);

b) alle Intendenze aventi il servizio compartimentale del lotto, mediante la nota mod. 100-T, redatta in duplice esemplare, l'elenco degli ordini del Lotto emessi nell'esercizio d'imminente chiusura e inestinti al 30 giugno 1927 nonchè, mediante altra nota mod. 100-T, in duplice esemplare, l'elenco degli ordini del Lotto, inestinti e da annullare perchè perenti, allegando a tale elenco gli ordini nel medesimo descritti o la dichiarazione di smarrimento compilata con le stesse modalità indicate al paragrafo I, lettera *b*); ed, eventualmente, gli elenchi di quelli pagati in tempo utile, ma non contabilizzati entro il mese corrente, di cui alla lettera *d*) del paragrafo I, (Circolare della Direzione generale del Tesoro 23 agosto 1926, numero 19915 - Bollettino Finanze 1926, pagina 1999).

Inoltre, le Intendenze di finanza (Sezione tesoro) sono interessate di rispondere sollecitamente ai rilievi della Corte dei conti relativi all'ordinazione dei pagamenti delle rate di pensioni e di spese fisse.

Infine si ricordano alle Intendenze medesime le disposizioni contenute nella circolare litografata 30 giugno 1900, n. 47959-19223, con la quale venne stabilito che i prospetti modelli 89-*A* e 89-*B* delle variazioni avvenute nel debito vitalizio nel mese di giugno non debbono essere spediti prima del 5 luglio, salvo il caso che si trovi sull'elenco di accompagnamento dei ruoli di nuova iscrizione l'indicazione: « ultimo dell'esercizio ».

III.

Gli ufficiali delegati a trarre buoni su mandati a disposizione (Prefetti, intendenti di finanza, provveditori agli studi, ingegneri capi del Genio civile, ecc.), dovranno inviare entro il 10 luglio 1927 alle Ragionerie delle rispettive Amministrazioni centrali:

a) l'elenco dei buoni inestinti al 30 giugno corrente, da trasportare all'esercizio 1927-28, compilato in duplice esemplare sul modello 32-*bis* C.G.; e l'elenco, pure in doppio esemplare, mod. 32-*bis* C.G., dei buoni pagati prima della chiusura dell'esercizio successivo a quello d'emissione, ma versati posteriormente e quindi non portati in uscita in tempo utile, i quali ultimi buoni dovranno anche fare imputazione al nuovo esercizio (normale 64 predetta);

b) l'elenco dei buoni perenti al 30 giugno corrente (paragr. I, lettera *d*) compilato, pure in duplice esemplare, sul modello 32-*bis* C. G.

Qualora non vi siano nè buoni da trasportare, nè buoni perenti, basterà un unico modello 32-*bis* C. G. in duplice esemplare con dichiarazione negativa;

c) i mandati a disposizione ricevuti dalle Sezioni di R. Tesoreria (paragr. I, lettera *c*), che devono essere annullati o ridotti, muniti della dichiarazione di concordanza con le proprie scritture e con allegati i buoni perenti annullati in conformità degli articoli 184 e 622 delle Istruzioni sul servizio del Tesoro.

I suddetti elenchi e mandati saranno uniti ai rendiconti modello 27 C. G. riguardanti il corrente mese di giugno, sul modello prescritto dalla circolare 31 maggio 1916, n. 4828.

Per questo Ministero i rendiconti del mese di giugno si compileranno in duplice esemplare, e mentre di essi l'esemplare completo con i documenti giustificativi seguirà l'abituale corso, l'altro esemplare, limitato alla parte esterna, sarà spedito direttamente, con allegati gli elenchi, i mandati ed i buoni di cui sopra, alle rispettive Ragionerie (Ragioneria della Direzione generale delle pensioni di guerra — Palazzo Braschi — pei capitoli del relativo gruppo; Ragioneria centrale del Ministero, per tutti gli altri capitoli).

IV.

Per quanto riguarda i mandati di anticipazione, si richiama l'attenzione dei funzionari delegati sulla disposizione dell'art. 61 del R. decreto 18 novembre 1923, n. 2440. Detto articolo dà facoltà ai funzionari delegati di trattenere le somme in contanti rimaste disponibili alla chiusura dell'esercizio, per erogarle, non oltre il 30 settembre successivo, per il pagamento di spese residue riferibili all'esercizio scaduto: è ovvio rammentare che tale facoltà va esercitata nei limiti delle somme strettamente occorrenti.

Per i pagamenti suddetti sarà presentato un rendiconto suppletivo entro il 10 ottobre 1927, ai sensi dell'art. 333 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato col R. decreto 23 maggio 1924, n. 827.

A proposito dei rendiconti su mandati di anticipazione, si avverte che per questo Ministero dovrà, come di consueto, essere compilato e trasmesso direttamente alla Ragioneria Centrale un secondo esemplare dei rendiconti di giugno, limitato alla parte esterna, nel quale dovranno indicarsi, in nota, le caratteristiche dei singoli mandati che al 30 giugno risulteranno in tutto o in parte non riscossi, la somma da annullare o l'importo da ridursi per ciascuno dei titoli stessi, l'importo delle somme trattenute e gli estremi delle quietanze di tesoreria per le somme non trattenute e versate.

V.

Le Intendenze di finanza e gli altri uffici provinciali e compartimentali entro il mese di luglio dovranno inviare in doppio esemplare alle Ragionerie delle rispettive Amministrazioni centrali, gli elenchi mod. 62 C. G. delle spese variabili obbligatorie e d'ordine inestinte al 30 giugno corrente. (Per questo Ministero, e limitatamente ai residui di competenza dell'esercizio scaduto, produrranno pure, come di consueto, le distinte mod. *B* in unico esemplare).

Si dovrà aver cura di fare in tali elenchi l'accertamento possibilmente completo dei residui passivi riguardanti ciascun capitolo.

Quelle partite che per circostanze eventuali non potranno inscriversi negli elenchi principali inviati entro il mese di luglio, formeranno eccezionalmente oggetto di appositi elenchi suppletivi, il cui invio potrà aver luogo fino al termine massimo del 15 agosto, trascorso il quale non potranno spedirsi ulteriori elenchi suppletivi.

Si raccomanda vivamente la scrupolosa osservanza del suindicato termine, essendo assolutamente indispensabile che le Amministrazioni centrali ricevano in tempo debito gli elementi che loro occorrono per la compilazione del rendiconto generale consuntivo.

Giova infine rammentare che con la chiusura dell'esercizio deve essere applicata ai residui passivi della parte ordinaria la perenzione amministrativa stabilita dall'art. 36, secondo comma, del R. decreto 18 novembre 1923, n. 2440.

VI.

Si fa in ultimo presente a tutti gli Uffici che hanno in consegna mobili di proprietà dello Stato, l'obbligo di trasmettere, alle Amministrazioni centrali da cui rispettivamente dipendono, non più tardi del 5 agosto prossimo, anche se negativi, i prospetti annuali delle variazioni avvenute nei mobili stessi.

Roma, addì 7 giugno 1927 - Anno V

Il Ministro: VOLPI.

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO — DIV I — PORTAFOGLIO

Media dei cambi e delle rendite

del 17 giugno 1927 - Anno V

Francia	70.43	Oro	346.96
Svizzera	345.88	Belgrado	31.65
Londra	87.31	Budapest (pengo)	3.14
Olanda	7.215	Albania (Franco oro)	349 —
Spagna	308.76	Norvegia	4.66
Belgio	2.495	Svezia	4.83
Berlino (Marco oro)	4.266	Polonia (Sloty)	—
Vienna (Schillinge)	2.54	Danimarca	4.815
Praga	53.40	Rendita 3,50 %	64.20
Romania	10.65	Rendita 3,50 % (1902)	58 —
Russia (Cervonetz)	94 —	Rendita 3 % lordo	37.65
Peso argentino oro	17.33	Consolidato 5 %	75.85
Peso argentino carta	7.625	Obbligazioni Venezie 3,50 %	62.30
New York	17.982		
Dollaro Canadese	17.99		

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO

Dazi doganali.

La media per il pagamento dei dazi di importazione da valere dal 20 al 26 giugno 1927 è stata fissata in L. 349, rappresentanti 100 dazio nominale e 249 aggiunta cambio.

ROSSI ENRICO, *gerente*.

Roma - Stabilimento Poligrafico dello Stato.